

F.A.Q. PER LE FONDERIE CHE HANNO FERMATO LA PRODUZIONE AI SENSI DEL DPCM 22 MARZO 2020

1. Fino a quando posso proseguire l'attività?

Il DPCM 22 marzo 2020 dispone che tutte le attività produttive non escluse dal provvedimento devono completare le attività necessarie alla sospensione **entro mercoledì 25 marzo incluso**.

2. Quando è prevista la ripresa delle attività produttive?

Con il DPCM 1 aprile 2020 prima e il DPCM 10 aprile 2020 poi, il Governo ha prorogato le misure stabilite con il DPCM 22 marzo 2020 **fino al 3 maggio incluso**. Entro quella data verranno fornite indicazioni su cosa accadrà a partire dal giorno successivo.

3. Per le imprese che non possono proseguire le attività, è consentito l'accesso, almeno sporadico, in azienda a dipendenti, all'imprenditore o a terzi delegati che devono svolgere attività urgenti non effettuabili da remoto?

Sì, ferme restando la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, l'art. 2, co. 12 del DPCM 10 aprile stabilisce espressamente che ***“per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione [...]”***.

Resta valida la raccomandazione di limitare il più possibile il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate.

4. Devo comunicare al Prefetto la necessità di far accedere personale o fornitori ai locali aziendali?

Sì, il DPCM 10 aprile 2020 ha introdotto esplicitamente l'obbligo di inviare **comunicazione al Prefetto**. Se le singole prefetture non forniscono un proprio modulo, è possibile utilizzare il [fac-simile](#) predisposto da Assofond.

Per agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di **rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali ([fac-simile disponibile a questo link](#))**.

Resta sempre necessario **fornire al personale il nuovo modello di autocertificazione** aggiornato al 25 marzo 2020 ([scaricabile da questo link](#)) e che venga compilato barrando l'opzione "comprovate esigenze lavorative".



5. **È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un dipendente a occuparsene? Come ci si comporta?**

Se tali funzioni sono svolte da personale interno all'azienda, **ciò deve risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR o da una certificazione rilasciata dall'azienda al dipendente)**, anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall'autocertificazione appositamente predisposta.

6. **Per le imprese che non possono proseguire le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere le proprie funzioni?**

Il DPCM prevede che **le attività sospese possano comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile**, pertanto, non sussistono dubbi in merito alla possibilità di far proseguire da remoto tutte le attività che possono essere svolte in tal modo, come ad esempio, quelle amministrative.

7. **Le imprese che hanno dovuto sospendere l'attività, possono spedire e/o ricevere merci?**

Sì, l'art. 2, co. 12 del DPCM 10 aprile 2020 chiarisce che *"[...] è consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture"*.

Si ritiene sia sempre valida l'indicazione per cui **le merci da spedire debbano essere state prodotte e immagazzinate dall'impresa prima del 23 marzo e che le merci da ricevere siano state ordinate dall'impresa prima di tale data.**

Ovviamente, tali operazioni dovranno svolgersi con il minor numero possibile di addetti alle operazioni di spedizione o di ricevimento e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto dalla parti sociali il 14 marzo 2020, e nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del Trasporto e della Logistica", siglato 20 marzo 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Organizzazioni di categoria e sindacali.

Il DPCM 10 aprile **ha chiarito che anche in questi casi è necessario effettuare la comunicazione al Prefetto**, motivando le ragioni della spedizione o del ricevimento delle merci ([fac-simile scaricabile da questo link](#))